

CAMERA DEI DEPUTATI N. 197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUARENGHI, CASATI, BROCCA, ARMELLIN, PORTATADINO, CASINI
CARLO, SANESE, BIANCHINI, GARAVAGLIA, CAVIGLIASSO**

Presentata il 19 luglio 1983

Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni per cui è necessario riprendere il lavoro per una legge che introduca nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla sessualità sono diverse. Già nella VII e VIII legislatura, il lavoro della Commissione e del comitato ristretto era arrivato a una bozza di testo unificato proposto nel 1979 dall'onorevole Ballardini e nel 1983 dall'onorevole Quarenghi.

In entrambi i casi non si fece in tempo ad esaminare la bozza per la fine anticipata della legislatura.

All'inizio di questa IX legislatura a noi sembra che sussistano tuttora le ragioni che hanno spinto le forze politiche a presentare proprie proposte di legge nelle precedenti legislature. Ancora una volta, anche la democrazia cristiana riconosce la necessità di una definizione normativa

della materia, dal momento che sono in atto nel paese sperimentazioni di vario tipo in questo campo. Alcune sono assai disorganiche, in molti casi sono affrontate con superficialità, senza punti di riferimento precisi e soprattutto senza una previa e adeguata consultazione di tutte le componenti della scuola, in particolare della famiglia. Occorre considerare che nella scuola media dell'obbligo l'educazione alla sessualità è stata già introdotta attraverso la riforma dei programmi del febbraio del 1979 ed è prossimo l'inserimento anche nei programmi della scuola elementare, di cui è in corso la revisione. Ci sono anche ragioni che sconsiglierebbero di procedere oggi al varo di un provvedimento legislativo in materia. La ragione principale è legata alla riforma in corso degli organi collegiali della scuola:

molte delle questioni controverse dell'educazione alla sessualità potrebbero trovare composizione nel quadro di una revisione, non solo delle articolazioni, ma anche delle competenze degli organi collegiali. Un'altra ragione che potrebbe sconsigliare oggi il ricorso a una legge per l'educazione alla sessualità è la riforma in corso della scuola secondaria superiore e quindi dei relativi programmi, che certamente metteranno a tema l'argomento come è già stato fatto nei programmi della scuola media e presto si farà nella scuola elementare. La riforma avrà però tempi lunghi, mentre a noi sembra urgente un intervento che regoli le sperimentazioni attraverso un quadro normativo uguale per tutti, utile anche quando saranno definiti tutti i programmi ministeriali.

A queste ragioni di carattere strutturale si devono aggiungere quelle che hanno spinto la democrazia cristiana a presentare la propria proposta di legge fin dalla VII legislatura. La necessità di affrontare anche nella scuola il problema della educazione alla sessualità è motivata, tra l'altro, dal fatto che il discorso sessuale non tocca soltanto la sfera privata del soggetto umano, ma investe la cultura e la vita sociale dal momento che la sessualità è un dato caratteristico della personalità e come tale è rivelatrice del comportamento globale dell'uomo nei suoi rapporti interpersonali. Nell'esame dei problemi della sessualità e della sua educazione va riconosciuto in primo luogo il valore della vita e della persona umana, soprattutto in un tempo in cui il sesso è considerato uno dei tanti beni di consumo ed i suoi problemi sono con preferenza studiati a livello biologico, psicologico, etologico e con metodo statistico e non riferiti alla persona nella sua globalità e nel rispetto di tutte le sue esigenze. In verità da questi studi si cerca di ricavare una deontologia che difficilmente oltrepassa i limiti dell'igiene sessuale e quindi non tiene in nessun conto l'aspetto etico e trascura completamente l'educazione all'accoglienza della vita umana, che è parte essenziale dell'educazione alla sessualità. Il ridurla a pura

educazione igienico-sanitaria, oppure alla sola informazione sessuale significa ridurre gli spazi della coscienza e della libertà, nonché rischiare di identificare la sessualità con la genitalità e quindi non collocarla in una visione integrale della formazione della personalità.

Affrontare il problema dell'educazione alla sessualità vuol dire, inoltre, dare una risposta significativa e responsabile a quanti oggi vanno propagandando tra i giovani la piena liberalizzazione sessuale come capace di favorire l'espressione delle dinamiche affettive e della libertà, l'identificazione dell'amore con il piacere, la considerazione della sessualità come esperienza ludica senza impegno, la presentazione in termini di « repressione » di ciò che è umano dovere di controllare e dirigere i propri impulsi, nonché di proteggere la stessa sessualità dalle strumentalizzazioni che la offendono.

Presupposto dell'educazione alla sessualità è l'acquisizione di una coscienza sessuale fondata sulla conoscenza della persona umana, sul rispetto delle leggi che la governano, sul rifiuto dei pregiudizi e delle errate abitudini: da qui l'importanza subordinata dell'informazione sessuale. In questo senso, l'educazione alla sessualità ha come fine di contribuire a rendere il soggetto cosciente e capace di padroneggiare i suoi istinti e impulsi e consentirgli di vivere con verità, serietà e responsabilità e quindi senza angustie e senza traumi, l'esperienza umana della sessualità, aperta all'accoglienza e al rispetto della vita umana nascente.

Da ciò deriva la necessità di integrare la sessualità nella persona e quindi di tenere presente che l'educazione alla sessualità va sempre affrontata nel contesto dell'educazione generale dell'uomo, graduandola in relazione alle varie fasi dell'età evolutiva e considerando che la personalità esige di essere sviluppata e formata secondo il principio della progressione simultanea di tutte le funzioni del soggetto. Il considerare, infatti, il problema sessuale come un problema da affrontare e risolvere separatamente, vuol dire circondarlo di quel clima di incertezza,

di pregiudizio e di scrupolo che ne falsa il significato e il valore. Inoltre, occorre considerare che l'educazione alla sessualità risulta tanto più efficace quanto più per tempo ne è stato dato l'inizio, e che quindi essa è principalmente compito della famiglia fin dai primi anni di vita del bambino. La scuola si inserisce in una azione educativa già iniziata che deve essere assunta nei suoi risvolti negativi e positivi, come necessario punto di riferimento, oggetto di dibattito negli incontri insegnanti-genitori e importante occasione per l'auspicata partecipazione della famiglia alla vita della scuola.

Dalla famiglia non si potrà prescindere anche nella ricerca di una metodica differenziata e individualizzata degli interventi, in quanto in campo sessuale le diversità delle reazioni soggettive ad un medesimo stimolo sono particolarmente accentuate, anche in relazione all'influenza che i diversi ambienti familiari e culturali esercitano sul comportamento sessuale.

La scuola, per parte sua, può intervenire efficacemente portando su un piano di intellettualizzazione i problemi del sesso alla stregua degli altri problemi che riguardano la vita umana, attraverso lezioni e conversazioni per le quali non mancano occasioni durante lo svolgimento del programma delle varie discipline di studio (attività curriculari), oppure in momenti diversi con la partecipazione di esperti ai vari livelli (attività extracurricolari). Ma essa può intervenire soprattutto favorendo il costituirsi di una vera comunità scolastica, che consenta agli alunni d'incontrarsi nella vita di gruppo sul piano dell'amicizia e del reciproco rispetto. Per quanto riguarda l'informazione sessuale va riconosciuto che questa non esaurisce i compiti dell'educazione alla sessualità, anche se ne costituisce la necessaria premessa. Infatti, una impostazione esclusivamente informativa sui problemi del sesso, senza riferimento ad una fondazione morale della condotta, non soltanto rischia di ridurre i problemi stessi alla sfera genitale, ma nel migliore dei casi, può suggerire forme genericamente

comportamentali e non orientamenti educativi atti a promuovere scelte responsabili.

Nessuno può ignorare che vi è un'etica della sessualità, senza il rispetto della quale l'uomo scade a livello animale, ma non si può pensare che l'etica possa costituirsi a partire dalla sessualità. È per questo che l'educazione alla sessualità consiste nel riconoscere alla sessualità il vero significato e il posto che essa occupa nella realizzazione della personalità.

Ma accanto alla dimensione etica della sessualità va considerata quella sociale, in quanto la sessualità dice per se stessa « alterità », donde la necessità di un'educazione al riconoscimento reciproco della dignità di persona e di un richiamo ai doveri verso se stessi e verso gli altri per una autenticità di rapporti interpersonali, che rifiuti atteggiamenti di competitività, di aggressività, di violenza e che resti aperta all'accoglienza e al rispetto della vita. Se la sessualità esprime alterità, non può essere vissuta in modo esclusivamente spontaneo e ludico ma esige ordine e quindi intervento della ragione e della volontà sul possibile egoismo individuale. Occorre riflettere che il gesto sessuale è sempre un gesto che instaura un rapporto ed acquista pertanto una dimensione etico-sociale che oltrepassa le frontiere della individualità, è aperto alla solidarietà, all'incontro personale e all'amore.

La scuola, inoltre ha il compito di disincantare gli allievi, attraverso lo sviluppo della loro capacità critica, di fronte alle suggestioni con cui certi spettacoli e certa stampa decisamente osceni li aggrediscono, cogliendoli indifesi, in una età delicata del loro sviluppo, nonché denunciare pubblicamente il pericolo che conseguentemente incombe sulle giovani generazioni. Anche se l'educazione alla sessualità non può svolgersi nella scuola in maniera sistematica, se non si vuole correre il rischio di orientarla verso finalità esclusivamente nozionistiche, va tenuto presente che ogni intervento educativo, e quindi anche quello in campo sessuale, va rapportato costantemente all'età

degli allievi, cioè deve restare entro i limiti dell'esperienza propria delle rispettive età.

Per questo nella scuola dell'obbligo prevediamo che l'educazione sessuale sia sviluppata prevalentemente dall'insegnante e che i criteri, gli obiettivi e il metodo siano concordati con i genitori, mentre per l'età della scuola secondaria inferiore e superiore si prevedono anche iniziative extracurricolari per un approfondimento delle problematiche relative all'educazione alla sessualità.

L'intervento della scuola sarà valido se ci saranno docenti scientificamente preparati, affettivamente equilibrati, capaci di integrare tra loro l'informazione e l'educazione alla sessualità, l'aspetto scientifico e quello morale del problema.

Infatti l'interferenza della personalità e del comportamento dell'educatore rende il rapporto educativo, spesso difficile e gravoso. Per questo si rivela indispensabile ed urgente una specifica preparazio-

ne dei docenti e di quanti intendono svolgere, secondo la loro competenza, attività di educazione alla sessualità nelle scuole.

Gli articoli 6 e 7 prevedono appunto corsi di preparazione per il personale direttivo e docente.

Se alla scuola è stato affidato il compito di integrare in modo più omogeneo rispetto alla quantità e qualità delle informazioni e rispetto anche all'età e quindi al grado di maturità degli alunni il processo educativo, resta fondamentale e primario nel campo dell'educazione alla sessualità il ruolo della famiglia.

Per questo la legge prevede con particolare insistenza il coinvolgimento della famiglia nelle varie fasi di programmazione della educazione alla sessualità, anche per dare concreta attuazione al rispetto del pluralismo culturale e quindi della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie, come è previsto nella Costituzione Repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola statale di ogni ordine e grado, nel quadro delle proprie finalità promuove l'educazione sessuale dei giovani, in collaborazione con la famiglia.

Nel rispetto della libertà di insegnamento e della coscienza morale e civile degli alunni, in coerenza con i principi fondamentali e con i valori della Costituzione repubblicana, la scuola statale si propone di fornire ai giovani le conoscenze necessarie all'assunzione di scelte responsabili e rispettose del diritto alla vita e della dignità di ogni persona.

ART. 2.

L'educazione sessuale nella scuola non costituisce materia a sé, ma è parte integrante dell'insegnamento di diverse discipline e si realizza in forma prevalentemente interdisciplinare, anche con i contributi di esperti esterni alla scuola di cui all'articolo 5.

I contenuti dell'educazione sessuale riguardano le conoscenze fondamentali di fisiologia e igiene sessuale, gli aspetti antropologici, culturali, psicologici, affettivi ed etici della sessualità.

L'insegnamento deve essere adeguato alla diversa età degli alunni.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, secondo le finalità e le indicazioni della presente legge e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, fissa gli orientamenti programmatici in tema di educazione sessuale per la

scuola statale di ogni ordine e grado, nonché i criteri per la determinazione delle figure professionali esterne alla scuola, di cui al successivo articolo 5.

ART. 4.

Nella scuola statale di ogni ordine e grado l'insegnamento relativo all'educazione sessuale è affidato ai docenti della classe.

A partire dal secondo anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge, i consigli di interclasse e di classe della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore, sentito il parere dell'assemblea di classe dei genitori e, per la secondaria, anche il parere dell'assemblea di classe degli studenti, fanno proposte al collegio dei docenti, cui compete l'inserimento dell'educazione sessuale nella programmazione didattica annuale.

ART. 5.

Nella scuola media inferiore e nella scuola secondaria superiore, per approfondire la problematica dell'educazione sessuale, i consigli di classe, sentito il parere dell'assemblea di classe dei genitori e, per la scuola secondaria, anche il parere dell'assemblea di classe degli studenti, possono programmare conferenze e corsi, nel quadro dei criteri fissati dal consiglio di istituto e nei limiti delle risorse finanziarie a ciò dallo stesso destinate.

Tali iniziative saranno affidate ad esperti, anche esterni alla scuola, i quali potranno collaborare anche ad attività di preparazione rivolte ad insegnanti e a genitori.

Il livello preferenziale di tali iniziative è la classe e la partecipazione è volontaria sia per gli alunni sia per gli insegnanti. Possono essere invitati anche i genitori.

Gli esperti utilizzati per queste iniziative dovranno avere una specifica documentata competenza con riferimento alle indicazioni di contenuto della presente legge.

ART. 6.

A partire dal primo anno scolastico successivo alla entrata in vigore della presente legge, per conseguire le finalità, il Ministero della pubblica istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, promuoverà specifiche iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore dello Stato, relative ai contenuti e agli aspetti pedagogici e didattici dell'educazione sessuale.

ART. 7.

Le iniziative di cui all'articolo 6 attuate dagli organismi scolastici competenti ai vari livelli, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono realizzarsi anche con la collaborazione di università, istituti scientifici, consultori familiari e unità sanitarie locali.

ART. 8.

L'onere finanziario per le attività scolastiche richieste dalla presente legge rientra tra le spese di funzionamento delle singole scuole, le quali vi provvederanno con i normali stanziamenti.

Per i corsi di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti si provvede con gli stanziamenti di bilancio previsti per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.